

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 1

Il Consiglio d'Amministrazione esercita la potestà disciplinare e sanzionatoria.

Art. 2

Il Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni regolamentari compromettendo il buon andamento ed il decoro della Società, producendo grave nocumento all'immagine della stessa, è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti, ai seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale
- Ammonizione scritta
- Sanzione pecuniaria
- Sospensione
- Esclusione dalla Società (espulsione definitiva)

I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere assunti (con la sola eccezione dell'esclusione) anche nei confronti dei figli minori dei Soci, fermo restando che in caso di applicazione di un eventuale sanzione pecuniaria è tenuto al pagamento colui che esercita la patria potestà nei confronti dei minori.

Art. 3

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento alla Società di una somma da 10,00 € a 150,00 €. La cifra deve essere versata entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Socio (o il minore) non è ammesso a frequentare il Centro Sportivo finchè non abbia soddisfatto tale obbligo. Il mancato pagamento può produrre ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 4

La sospensione consiste nella preclusione all'accesso alla Società per un periodo da due giorni a un anno, fermo restando tutti gli altri diritti. La sospensione non comporta l'esonero dal pagamento della quota di gestione annuale.

Art. 5

L'esclusione dalla qualità di Socio consiste in un allontanamento definitivo dalla Società.

Art. 6

Il Socio che causa danni ad impianti, attrezzature e materiale sociale in genere o ne provoca lo smarrimento è tenuto al risarcimento secondo la misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione. Dei danni causati agli impianti, attrezzature e materiali provocati da ospiti risponde il Socio accompagnatore. Il risarcimento dovrà essere versato entro il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Non provvedendovi entro tale termine il Consiglio può deliberare la sospensione del Socio fino all'adempimento di tale obbligo.

Art. 7

Chiunque frequenti abusivamente il Centro sarà immediatamente invitato ad uscire e, qualora invitato da un Socio che non ha provveduto a richiedere regolare permesso, il Consiglio d'Amministrazione potrà adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dello stesso. Il frequentatore abusivo che usufruisce dei servizi sociali potrà essere perseguito a norma di legge.

Il Consiglio direttivo